



A tutti i Comuni della Toscana
c.a Autorità Competente per la VAS
c.a Uffici Urbanistica, Ambiente e Pianificazione territoriale

A tutte le Province della Toscana
c.a Autorità Competente per la VAS
c.a Uffici Urbanistica, Ambiente e Pianificazione territoriale

Enti Parco Nazionali

Enti Parco Regionali

Oggetto: Legge regionale 25 febbraio 2016, n.17 "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA) in attuazione della L.r. 22/2015. Modifiche alla L.r. 10/2010 e alla L.r. 65/2014".

Con la presente si comunica ai soggetti in indirizzo che è stata approvata la Legge regionale 25 febbraio 2016, n.17 e che la medesima è stata pubblicata sul BURT del 04.03.2016 .

Relativamente alle modifiche che attengono l'applicazione della VAS si segnalano le seguenti novità:

1. l'introduzione di forme di semplificazione procedurale dettate dall'esperienza maturata nell'attuazione della normativa regionale;
2. l'aggiornamento ad intervenute modifiche normative nazionali e l'aggiornamento dei riferimenti alla più recente e aggiornata normativa regionale (l.r. 65/2014 in materia di governo del territorio – l.r. 1/2015 in materia di programmazione regionale).

In particolare, per quanto riguarda le forme di semplificazione:

- è introdotta una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata per varianti di carattere formale che non comportino impatti sull'ambiente e che riguardino piani già sottoposti a VAS (*art.3 Ambito di applicazione. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 10/2010*). Viene parallelamente abrogato il comma 3 dell'art.14 della Lr. 65/2014 (*art.50 Abrogazioni*) considerato che eventuali varianti di atti di governo del territorio, ove venga omessa la valutazione ambientale strategica, sarebbero suscettibili di essere annullate per violazione dei principi della direttiva 2001/42/CE e del D,Lgs. 152/06 in attuazione della medesima direttiva;
- si prevede la possibilità, per i procedimenti interistituzionali o oggetto di copianificazione, di effettuare un unico procedimento di VAS coordinato mediante l'individuazione di una unica Autorità Competente ovvero la definizione delle modalità di coordinamento fra le autorità competenti medesime. La previsione è applicabile anche in caso di accordi di pianificazione (*Art. 10 Procedimenti di VAS per piani e programmi interistituzionali. Sostituzione dell'articolo 32 della l.r. 10/2010*);
- è introdotto il comma 4 bis all'art.22 della l.r. 10/10 che specifica che per gli atti di governo del territorio la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS deve concludersi prima dell'adozione del piano stesso da parte dell'organo competente (*Art.7 Procedura di verifica di assoggettabilità. Modifiche all'articolo 22 della l.r. 10/2010*)



- è prevista, per motivi di opportunità pratica, la pubblicazione sul BURT del solo avviso di avvenuta approvazione del piano o programma, mentre tutta la documentazione ad esso relativa viene pubblicata sui siti web del proponente, dell'autorità competente e dell'autorità procedente (*Art. 9 Informazione sulla decisione. Sostituzione dell'articolo 28 della l.r. 10/2010*);

Per quanto riguarda l'aggiornamento a modifiche intervenute di norme regionali e nazionali si sottolinea in particolare quanto previsto dall'Art. 4 "*Strumenti della pianificazione territoriale ed atti di governo del territorio da assoggettare a VAS. Sostituzione dell'articolo 5 bis della l.r. 10/2010*":

- vengono aggiornati i riferimenti alla recente normativa in materia di governo del territorio (l.r. 65/2014);
- al co.2 sono introdotte nuove disposizioni per la VAS applicata alla pianificazione attuativa in recepimento dell'art.16 co. 12 della Legge 1150/42 (introdotto dall'art.5 co.8 della dalla Legge 106/2011). La pianificazione attuativa potrà essere esclusa da VAS e da verifica di assoggettabilità a VAS qualora siano presenti, all'interno della pianificazione sovraordinata, le valutazioni di merito richiesta della legge urbanistica nazionale.

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURT avvenuta il 04.03.2016 ai sensi dell' Art. 51 "*Entrata in vigore*" della legge di modifica stessa.

Si coglie l'occasione della presente comunicazione per ricordare alle Autorità Competenti per la VAS, la necessità che siano rispettati i tempi amministrativi previsti dalla normativa per lo svolgimento delle procedure di VAS e di verifica di assoggettabilità a VAS ed in particolare:

- art.22, co.3, l.r.10/10: l'Autorità Competente avvia le consultazioni sul documento preliminare di verifica trasmesso dal proponente, entro 10 gg dal ricevimento dello stesso;
- art.22 co.4, l.r.10/10: l'Autorità Competente emette il provvedimento di verifica entro 90 gg dalla data di ricevimento del documento preliminare di verifica;
- art.25, co.1, l.r.10/10: l'Autorità Competente emette il parere motivato di VAS entro 90 gg dalla chiusura delle osservazioni sul piano e sul rapporto ambientale.

Cordiali saluti,

La Dirigente Responsabile
Arch. Carla Chiodini

Contatti:

Elena Poli – 055 4384371 – elena.poli@regione.toscana.it
Sandra Pratesi – 055 4384310 – sandra.pratesi@regione.toscana.it
Lisa Pollini – 055 4384906 – lisa.pollini@regione.toscana.it